COMUNE DI SOVERE



Codice Ente 10208

DELIBERAZIONE N. 5 Data 26.01.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE **ALIQUOTA ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FILIPPINI FRANCESCO **CARRARA DANILO BERETTA SILVIA** LANFRANCHI MASSIMO CADEI FEDERICA LOTTA MICHELE **BERTA MASSIMILIANO CONTESSI GIOVANNI** PERDERSOLI SABRINA MAGONI DAVIDE MASCARINO ADRIANO **LEONI MAURO** BARCELLINI ELISABETTA

Pres/Ass
Presente
Assente
Assente
Presente

Totali presenti **Totale assenti**

11 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.Ssa Luisa Borsellino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 5 del 26.01.2018

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014", il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa dei rifiuti (TARI);

VISTI altresì i commi dal 669 al 683 dell'art. 1 della predetta Legge che normano nello specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare:

- Il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- Il 677 che stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote delle TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Anche per il 2015, l'aliquota non può eccedere il 2,5 per mille;
- Il comma 683 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;
- Il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12.05.2014;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.01.2018 sono state confermate per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota 1,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- aliquota 0,6% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9 nonché per le relative pertinenze;
- detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27.12.2017 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017 con il comma 37, attraverso la modifica del comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2017, resta esclusa la tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, per le fattispecie diverse dalla abitazione principale, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n° 267 in data 18/08/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di stabilire l'aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 (zero) punti percentuali per:
 - tutti i fabbricati, aree fabbricabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,6%;
- 3. di dare atto che l'aliquota approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01 gennaio 2018;
- 4. di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Francesco Filippini Il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino

ESTREMI ESECUTIVITÀ

ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.